



Milanosport S.p.A.

Viale Tunisia N. 35 – 20124 Milano

Tel. 02-62345107 Fax 02-62345191

sito internet: www.milanosport.it

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
SERVIZIO DI DIDATTICA DELLA DISCIPLINA DEL FITNESS TERRESTRE NEGLI
IMPIANTI SPORTIVI IN CUI MILANOSPORT S.P.A. ORGANIZZA I RELATIVI CORSI
REP. 6/2022- CIG: 9323427F57



INDICE

Art. 1	OGGETTO DELL'APPALTO
Art. 2	ELENCO IMPIANTI
Art. 3	DURATA DELL'APPALTO
Art. 4	CORRISPETTIVO ED AMMONTARE PRESUNTO DELL'APPALTO
Art. 5	DESCRIZIONE DEI SERVIZI
Art. 6	PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI
Art. 7	DUVRI
Art. 8	RESPONSABILITA' - ASSICURAZIONI
Art. 9	IL CONTRATTO
Art. 10	ONERI ED OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO
Art. 11	USO DEI LOCALI
Art. 12	UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE
Art. 13	FASI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Art. 14	DOCUMENTI DA CONSEGNARE ALLA STAZIONE APPALTANTE
Art. 15	NORME DI PREVENZIONE INFORTUNI E TUTELA DEI LAVORATORI
Art. 16	REVISIONE DEI PREZZI
Art. 17	PENALI
Art. 18	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 19	SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
Art. 20	RECESSO
Art. 21	CONTROVERSIE
Art. 22	DIVIETI
Art. 23	SUBAPPALTO
Art. 24	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art. 25	OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
Art. 26	TASSE ED IMPOSTE

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del presente appalto l'affidamento del Servizio didattico necessario allo svolgimento delle attività di fitness terrestre che saranno organizzate e gestite da Milanosport S.p.A. secondo le modalità già attualmente in essere sulla base degli orari vigenti nei vari impianti.

Il Servizio sarà così articolato:

- attività curricolare: strutturata attraverso corsi con format temporale, periodo definito, frequenza, n. di saturazione, e contenuti didattici specifici;
- assistenza di sala: strutturazione, programmazione e supervisione di schede di allenamento di base ed assistenza dei clienti delle palestre cardiofitness, nella corretta esecuzione degli esercizi e nell'uso proprio ed in sicurezza delle attrezzature e macchine presenti.

Il Servizio dovrà svolgersi presso i siti indicati nel successivo art. 2 (di seguito, definiti anche Centri o Impianti), secondo le modalità ed i termini descritti nel presente Capitolato.

Art. 2 – ELENCO DEGLI IMPIANTI

I siti presso i quali l'Affidatario dovrà svolgere i Servizi, tutti ubicati nella città di Milano, sono i seguenti:

- 1) Centro Balneare Argelati – Via Segantini n. 6
- 2) Piscina Arioli Venegoni – Via Arioli Venegoni n. 9
- 3) Piscina Bacone – Via Piccinni n. 8
- 4) Centro Sportivo Cambini Fossati – Via Cambini n. 4
- 5) Piscina Carella Cantù – Via A. Graf n. 8
- 6) Piscina Cardellino – Via del Cardellino n. 3
- 7) Piscina Cozzi – Viale Tunisia n. 35
- 8) Velodromo Vigorelli – Via Arona n. 19
- 9) Piscina De Marchi – Via E. de Marchi n. 17
- 10) Centro Sportivo Iseo – Via Iseo n. 10
- 11) Centro Sportivo Lido – Piazzale Lotto n. 15
- 12) Piscina Mincio – Via Mincio n. 13
- 13) Centro Sportivo Murat – Via Dino Villani n. 2
- 14) Centro Sportivo Procida – Via G. da Procida n. 20
- 15) Piscina Quarto Cagnino – Via Constant n. 15
- 16) Centro Balneare Romano – Via Ampere n. 20
- 17) Centro Sportivo Saini – Via Corelli n. 136
- 18) Piscina Sant'Abbondio – Via Sant'Abbondio n. 12
- 19) Piscina Solari – Via Montevideo n. 20
- 20) Piscina Suzzani – Via Beccali n. 7
- 21) Piscina Parri Mengoni - Via L. Mengoni n. 5/b.

Art. 3 - DURATA DELL'APPALTO

La durata del presente affidamento è stabilita in 36 (trentasei) mesi a far data dall'ordine/comunicazione di servizio del Responsabile del Procedimento o da altra data

	Milanosport S.p.A. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO REP. 6/2022	Pagina 3 di 17
---	---	----------------

evidenziata nella comunicazione di affidamento del Servizio in funzione dei tempi di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 8 co. 1, let. a) D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020, con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di servizio, il Responsabile del Procedimento disporrà l'esecuzione del contratto in via di urgenza ai sensi dell'art. 32 co. 8 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

Art. 4 - CORRISPETTIVO ED AMMONTARE PRESUNTO DELL'APPALTO

Il corrispettivo è stabilito nei costi orari del Servizio posti a base di gara e soggetti a ribasso:

- per l'attività curricolare (corsi) pari ad € 19,30 (euro diciannove/30), oltre I.V.A..
- per l'assistenza di sala pari ad € 18,00 (euro diciotto/00), oltre I.V.A..

Il valore stimato complessivo presunto è pari ad € 704.250,00 (euro settecentoquattromila- duecentocinquanta/00) oltre I.V.A., determinato moltiplicando i costi orari del servizio, posti a base di gara e soggetti a ribasso, per il monte ore stimato per l'attività curricolare (corsi) pari a 22.500h; per il monte ore stimato in 15.000h per l'assistenza di sala, sull'intero arco temporale indicato all'art. 3.

L'indicazione del monte ore stimato presunto non ha valenza contrattuale, ma ha esclusivamente il fine di consentire un'adeguata formulazione dell'offerta, poiché verranno corrisposte le ore di servizio effettivamente prestate.

Qualsiasi modifica, rispetto alle previsioni di Capitolato, delle modalità esecutive che, nel corso della durata dell'affidamento, determinino variazioni economiche e/o quantitative, comunicate per iscritto dalla Stazione Appaltante all'Affidatario, non può costituire, per quest'ultimo, motivo di riserva alcuna od impedimento alla buona esecuzione del Servizio, né darà diritto all'Affidatario di pretendere alcun indennizzo o variazione di prezzi.

Le prestazioni in diminuzione da qualsiasi motivo originate (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: restituzione di impianti alla proprietà; chiusura impianto per ristrutturazione/riqualificazione), verificatesi in corso di appalto, non daranno luogo ad alcuna pretesa da parte dell'Affidatario.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere, di norma con preavviso di almeno due ore, anche telefonicamente, ore e/o giornate suppletive di Servizio, che verranno retribuite come da risultanze di gara.

Art. 5 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio dovrà essere eseguito in conformità alle specifiche tecniche descritte nel presente Capitolato e con modalità e frequenze che saranno determinate in funzione delle effettive iscrizioni ai corsi.

In particolare, l'attività didattica dovrà essere svolta dal lunedì alla domenica, garantendo il soddisfacimento delle caratteristiche qualitative e quantitative minime dell'attività richiesta sulla base delle iscrizioni pervenute, con interruzione del Servizio nelle festività natalizie, pasquali ed in quelle previste dalla Stazione Appaltante.

A. Sistema organizzativo del Servizio

A1) Struttura preposta al coordinamento, pianificazione e controllo dell'attività curricolare/corsistica e di sala: margini di efficientamento.

L'attività di coordinamento deve garantire l'attuazione della pianificazione così come prevista nei Piani attività e Schede attività che saranno definiti in funzione degli iscritti, fermo restando eventuali regole imposte dalle Autorità in ragione del contrasto alla diffusione di virus.

- Il Piano attività definisce la programmazione dei corsi nei singoli impianti in funzione dei giorni, degli orari e della disciplina.
- La Scheda attività (una per ogni disciplina) indica:
 - n° istruttori per corso;
 - n° iscritti massimo per tipologia di corso;
 - obiettivi didattici previsti;
 - format:
 - mono – bisettimanale;
 - pentamestre – trimestre – estivo;
 - minuti durata lezione;
 - calendario e periodo che compongono il corso.
 - supporti, attrezzature e materiale didattico utilizzabile, quali ad esempio:
 - pareti specchiate;
 - diffusore sonoro;
 - attrezzature cardiofitness;
 - materiali per le attività quali stuoia, cavigliere, banda elastica (rubber), kit di manubri, step, palle di varie dimensioni, bacchette, magic circle, corda, ecc.

Si intende a carico dell'Affidatario la fornitura (con l'adeguato ricambio ed aggiornamento) della musica (su supporti idonei ai diffusori sonori in uso) utile allo svolgimento della lezione ove prevista dalla Scheda attività, mentre le attrezzature cardiofitness ed i suindicati materiali per le attività sono forniti dalla Stazione Appaltante.

A2) Strumenti di monitoraggio della progressione dell'allenamento dell'utente attraverso la somministrazione di test (a titolo di esempio: valutazione delle capacità cardiovascolari, della mobilità, della forza, ecc.):

- in fase d'ingresso;
- di percorso con azioni correttive in funzione delle finalità espresse nelle schede attività;
- in fase finale del corso come verifica dei miglioramenti conseguiti.

A3) Possibili margini di efficacia dell'insegnamento, ad esempio miglioramento del rapporto n° insegnante/corso nel rispetto di quanto sarà riconosciuto all'Affidatario e rappresentato nella Scheda attività; strumenti di monitoraggio dell'omogeneità dei Servizi (didattici) sulla qualità oggettiva degli stessi (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, livello di assenze e sostituzione degli insegnanti, ritardi, ecc., in funzione anche del riscontro dell'utenza in termini di gradimento/frequenza).

B. Assetto del personale

- B1) Piano organizzativo del personale rispetto alle modalità di identificazione e riconoscimento del personale, ad esempio tesserini e/o badge e rilevazione delle presenze;
- B2) personale in possesso di titoli base, qualifiche professionali e brevetti tra quelli di seguito indicati:
- Laurea in Scienze Motorie/ Diploma I.S.E.F.
 - Brevetti rilasciati dal CONI
 - Brevetti rilasciati dalla sede nazionale (non regionale) di un Ente di Promozione Sportiva con patrocinio e riconoscimento formalizzato del titolo da parte del CONI.
 - Brevetti rilasciati da Federazioni, Enti od Associazioni senza patrocinio e riconoscimento formalizzato del titolo da parte del CONI.
 - Altri Titoli od Abilitazioni qualificanti.
- B3) Personale in possesso di specifica e certificata formazione nel primo soccorso (ad es. BLSD, Primo Soccorso).

C. Aggiornamento ed Innovazione

- C1) Stage di aggiornamento ed approfondimento legati alle discipline curriculari attualmente presenti nella programmazione; tali stage definiscono la garanzia di qualità e sono a carico dell’Affidatario.
- C2) Proposte che introducano nuove discipline e attività, nonché elementi di innovazione tali da comportare il miglioramento e/o la fidelizzazione del Servizio (ad esempio, iniziative connesse a circuiti social, manifestazioni sportive, altre iniziative extracurricolari) oltre all’organizzazione con la Stazione Appaltante di manifestazioni extra corso, con finalità di saggi dimostrativi,
Le eventuali proposte e le modalità di esecuzione delle stesse dovranno essere concordate tra la Stazione Appaltante e l’Affidatario, con preavviso di almeno trenta giorni.
- C3) Proposte da realizzarsi nel corso dell’appalto e da concordare con la Stazione Appaltante, basate su indagini di mercato circa nuove discipline legate al fitness, analisi dei bisogni del bacino di utenza, ecc., che rappresentino un valore aggiunto all’offerta complessiva, ad esempio:
- nuovi prodotti, servizi, attività;
 - stage di presentazione e formazione circa nuovi materiali;
 - testimonial che possano attirare nuova clientela e promuovere le attività.

D. Dotazioni ed attrezzature

- D1) Dotazione e tipologia vestiario istruttori (es. diverso per ruolo o articolato per capo di vestiario): una maglietta o polo che renda facilmente riconoscibili sia gli istruttori che gli assistenti di sala.
- D2) Tipologia del materiale didattico a supporto del servizio. Gamma, qualità e quantità.

Art. 6 – PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

Entro il giorno 10 (dieci) del mese successivo a quello di espletamento del Servizio, l’Affidatario comunicherà il monte ore lavorato diviso per:

	Milanosport S.p.A. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO REP. 6/2022	Pagina 6 di 17
---	---	----------------

- Impianto;
- Tipologia di corso;
- Attività curricolare o assistenza di sala.

La Stazione Appaltante, entro 5 (cinque) giorni lavorativi, provvederà ad emettere buono d'ordine su cui l'Affidatario emetterà fattura, che Milanospport pagherà entro 30 gg. dalla data di ricezione.

Ove dovuto, dagli importi corrisposti sarà trattenuto lo 0,50% ai sensi dell'art. 30 comma 5 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

I pagamenti avverranno mediante accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 comma 7 L. 136/2010.

Art. 7 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)

Per i Servizi è possibile escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI in quanto, a seguito della valutazione effettuata, nei siti per l'esecuzione dei Servizi, è esclusa ogni interferenza o contatto rischioso tra il personale della Stazione Appaltante e quello dell'Affidatario.

I costi derivanti dagli oneri della sicurezza per eliminare rischi di interferenze, non soggetti, a ribasso, ammontano ad € 0,00 (zero).

Art. 8 – RESPONSABILITA' – ASSICURAZIONI

1) All'Affidatario è richiesta una garanzia definitiva ex art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non inferiore al 10% dell'importo di contratto.

In presenza di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, nonché nelle forme e dagli altri soggetti a ciò autorizzati secondo la normativa vigente in materia, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione della fornitura; essa è presentata alla Committente prima della formale sottoscrizione del contratto.

Approvato il Certificato di Verifica di Conformità, la garanzia definitiva si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni salvo quanto previsto dall'art. 103 comma 5 del Codice.

La Committente può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Committente senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del Fornitore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria competente.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Committente.

La garanzia definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.

La cauzione deve riportare le seguenti clausole: 1) rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del c.c.; 2) rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del

c.c. comma 2; 3) prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante; 4) avere validità per tutta la durata del contratto, opportunamente aumentata di 6 (sei) mesi per le verifiche finali delle ragioni di credito e comunque sino allo svincolo espressamente disposto dalla Stazione Appaltante e comunque sino alla data di emissione del Certificato finale di verifica di conformità. Trova applicazione l'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Lo svincolo della cauzione verrà disposto solo dopo la liquidazione dell'ultima fattura e non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra eventuale pendenza.

La cauzione definitiva deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiubente nei confronti della Stazione Appaltante.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento.

La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento della prestazione e verrà restituita in seguito, ad istanza dell'Appaltatore entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze del Certificato di verifica di conformità delle prestazioni svolte, rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dalla Committente.

Resta salva, per la Committente, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia.

La Committente è autorizzata a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditrice nei riguardi dell'Appaltatore per inadempimenti contrattuali o danni o altro allo stesso imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l'Appaltatore è obbligato nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione della Committente.

2) Polizza RCT/RCO

L'Affidatario si obbliga a stipulare e mantenere in vigore, per tutta la durata dell'appalto, una polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO), con massimali minimi per ogni sinistro e per ogni persona/cose, non inferiori ad € 200.000,00 (euro duecentomila/00) e con validità non inferiore alla durata del presente affidamento. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Affidatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RCT/RCO, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica.

In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto di Milanosport S.p.A., che agli effetti della polizza Milanosport S.p.A. è considerata terzo e precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 200.000,00 (euro duecentomila/00).

Tale polizza deve essere comunque consegnata alla Stazione Appaltante prima della sottoscrizione del Verbale di assunzione del servizio.

L’Affidatario esegue i Servizi sotto la propria esclusiva responsabilità assumendone tutte le conseguenze, in qualsiasi sede, nei confronti della Stazione Appaltante e di terzi.

L’Affidatario resta responsabile penalmente e civilmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone e/o a cose per causa dell’esecuzione dei Servizi, garantendo e manlevando espressamente la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall’esecuzione delle attività di cui al presente appalto.

Pertanto, l’Affidatario è tenuto ad adottare e far adottare ogni provvedimento ed ogni cautela necessari a garantire la corretta esecuzione del Servizio nonché la vita e l’incolumità degli operatori, delle persone addette e dei terzi oltre ad evitare, tra l’altro, qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

La mancata presentazione di dette polizze è elemento ostativo alla sottoscrizione del Verbale di assunzione del servizio.

In caso di recesso da parte della Compagnia Assicuratrice dalle polizze sottoscritte dall’Affidatario, quest’ultimo dovrà provvedere:

- ❑ ad inoltrare richiesta alla Compagnia affinché dia immediata comunicazione della propria intenzione di recesso alla Stazione Appaltante, garantendo a quest’ultima un periodo di almeno 15 (quindici) giorni di copertura prima di mettere in opera quanto deciso;
- ❑ a sottoscrivere entro i predetti 15 giorni nuove polizze sostitutive di quelle rescisse.

Art. 9 - IL CONTRATTO

A) STIPULA

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere l’esecuzione anticipata del Servizio in pendenza della stipulazione del contratto ai sensi dell’art. 8 co. 1, let. a) D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e s.m.i..

Qualora l’Affidatario non addivenga alla firma del contratto stesso entro il termine fissato dalla Stazione Appaltante, quest’ultima sarà nel pieno diritto di ritenere annullato l’affidamento, corrispondendo, alle condizioni di offerta, quanto eventualmente effettuato, salvo conguaglio con quanto dovuto per il solo ristoro dei danni eventualmente subiti e di incamerare, senza alcuna ulteriore formalità, la garanzia prestata dall’Affidatario, di cui al precedente art. 8, punto 1).

B) IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

L’I.V.A. è a carico della Stazione Appaltante nella misura di legge.

Art. 10 – ONERI ED OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO

L’Affidatario, nell’esecuzione del Servizio, dovrà:

- mantenere l’attuale pianificazione dei corsi che diverrà definitiva in funzione delle effettive iscrizioni;
- provvedere alla sostituzione del personale istruttori/assistenti di sala con altro, in possesso di titoli equivalenti;
- comunicare alla Stazione Appaltante le sostituzioni e le eventuali variazioni del personale tempestivamente, e comunque con preavviso di almeno 24 ore;
- fornire ai soggetti di cui sopra tesserino di riconoscimento, distinguendo questi dai dipendenti della Stazione Appaltante, oltre che dalle maestranze di altre eventuali

società operanti sull'impianto, da esibire a richiesta del personale della Stazione Appaltante;

- fornire al proprio personale il vestiario ed i materiali necessari all'espletamento del servizio e vigilare affinché vengano indossati ed impiegati;
- dare indicazioni e vigilare affinché gli istruttori tengano un comportamento ed un linguaggio consoni alla mansione ricoperta;
- dare indicazioni e vigilare affinché ogni istruttore compili il registro delle presenze entro la fine della lezione in svolgimento;
- vietare ingressi di favore presso tutti gli impianti gestiti dalla Stazione Appaltante;
- vietare al proprio personale nonché ai propri collaboratori, in qualunque forma legati all'impianto, di rilasciare dichiarazioni di qualunque tipo inerenti la Stazione Appaltante, gli Impianti da essa gestiti ed il personale da questa dipendente, a qualunque soggetto non espressamente autorizzato dalla Stazione Appaltante e senza permesso della Stazione Appaltante stessa;
- sostituire il proprio personale allontanare dal lavoro gli addetti che siano indicati dalla Stazione Appaltante quando questa, previa adeguata motivazione, ritenesse tali provvedimenti necessari per il buon andamento delle prestazioni.

10.1 Ulteriori obblighi a carico dell'Affidatario

L'Affidatario, inoltre, deve:

- a) garantire la completezza e l'omogeneità del Servizio e deve, pertanto, farsi carico della suaglobale efficienza, deve renderlo operativo secondo i termini previsti e secondo le modalità riportate nel presente Capitolato, impiegando personale idoneo, adeguato qualitativamente e numericamente alle necessità connesse con gli obblighi derivanti dal contratto. Resta fermo l'impegno di sostituire personale ritenuto non idoneo dalla Stazione Appaltante;
- b) fornire i recapiti del proprio Referente del servizio;
- c) essere assicurato agli effetti della responsabilità civile nei confronti di terzi e verso i dipendenti. Resta inteso che l'Affidatario è pienamente responsabile di ogni eventuale danno, a persone o cose, dipendenti dalle prestazioni oggetto del presente appalto, sollevando così la Stazione Appaltante da qualsivoglia responsabilità civile;
- d) fornire a semplice richiesta della Stazione Appaltante ed in qualsiasi momento di esecuzione dell'appalto un elenco nominativo del personale addetto al Servizio con le relative qualifiche, con comprova della regolare assunzione e dei pagamenti delle retribuzioni nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e di quant'altro dovuto in dipendenza del rapporto di lavoro.
Detto elenco deve essere aggiornato in caso di nuovi inserimenti anche a carattere temporaneo e/o sostitutivo non appena tale necessità si verifichi;
- e) assicurare che lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto non rechino disturbo e/o intralcio all'attività dell'impianto;
- f) osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dal CCNL della categoria oggetto dell'appalto e dagli eventuali accordi sindacali integrativi, garantendo agli occupati nelle attività contrattuali condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula/di effettiva esecuzione del contratto d'appalto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;

- Gli obblighi relativi al CCNL vincolano l’Affidatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente appalto;
- g) applicare le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e previdenza e assistenza in vigore, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
 - h) assumere esclusivamente su di sé, dal momento della sottoscrizione del contratto di appalto, ogni e qualsiasi responsabilità penale, civile ed amministrativa verso il personale impiegato nell’espletamento dei compiti derivatigli dall’assunzione del presente appalto, rimanendo la Stazione Appaltante assolutamente estranea ad ogni rapporto intercorso tra esso Affidatario ed il personale suddetto;
 - i) adottare, nell’esecuzione del Servizio, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie atte a garantire la pubblica e privata incolumità anche nei confronti di terzi. Pertanto, l’Affidatario resta responsabile penalmente e civilmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone e/o a cose per causa dell’esecuzione del Servizio, garantendo e manlevando espressamente la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall’esecuzione delle attività di cui al presente affidamento. Qualora, in conseguenza dei danni di cui *ante*, sorgano cause o liti, l’Affidatario deve sostenerle e sollevare comunque la Stazione Appaltante da ogni responsabilità di fronte ad azioni o pretese che dovessero essere proposte a riguardo;
 - j) adottare nell’espletamento del Servizio tutte le cautele necessarie per le esigenze legate agli obblighi contrattuali. L’Affidatario è sempre e direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell’esecuzione del Servizio, derivanti da cause di qualunque natura ad esso imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte della Stazione Appaltante.

Art. 11 - USO DEI LOCALI

Per il deposito delle attrezzature di proprietà della Stazione Appaltante e/o del materiale didattico dell’Affidatario, ove possibile, verrà concesso l’uso di magazzini e/o idonei locali presenti nei centri sportivi di cui l’Affidatario potrà disporre per la conservazione degli stessi. L’Affidatario avrà, altresì, a disposizione uno spazio idoneo per le attività di segreteria connesse alla gestione ed esecuzione dei Servizi.

L’Affidatario risponderà di eventuali danni o ammanchi causati da incuria o dolo del proprio personale, accertati in contraddittorio tra la Stazione Appaltante e l’Affidatario.

Le spese relative a riparazioni per rotture o a danni imputabili al personale dell’Affidatario saranno a carico di quest’ultimo.

In tal caso, rilevato il guasto o il danno ed accertato in contraddittorio le responsabilità del personale dell’Affidatario, questi provvederà alla riparazione o sostituzione a proprie spese, ricorrendo a tecnici qualificati ovvero autorizzando la Stazione Appaltante alla riparazione con addebito a proprio carico del relativo costo.

Tutte le riparazioni dovranno, comunque, essere preventivamente autorizzate dalla Stazione Appaltante.

Art. 12 - UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE

L’Affidatario:

- potrà utilizzare, nell’esecuzione del Servizio, gli impianti sportivi in cui si realizza l’attività in appalto e le attrezzature in dotazione messe a disposizione dalla Stazione Appaltante;
- sarà responsabile della custodia e della buona conservazione delle attrezzature durante l’utilizzo;
- dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione di attrezzature in conseguenza della maldestra esecuzione dei Servizi. In caso contrario, previa comunicazione, la Stazione Appaltante si riserva di trattenere un importo pari alla quantificazione del danno subito.

La Stazione Appaltante non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti per eventuali attrezzature/materiale didattico utilizzati di proprietà dell’Affidatario alle quali dovrà essere applicata una targhetta o un adesivo di difficile rimozione indicante il nominativo o il contrassegno dell’Affidatario stesso.

Art. 13 - FASI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

A) INIZIO DEL SERVIZIO

Subito dopo l’aggiudicazione, l’Affidatario dovrà presentarsi negli uffici della Stazione Appaltante preposti per ricevere tutte le indicazioni necessarie per dare avvio al Servizio.

L’Affidatario dovrà avviare l’esecuzione del Servizio nei tempi indicati all’art. 3 del presente Capitolato.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere l’esecuzione anticipata dei Servizi in pendenza della stipulazione del contratto; in tal caso l’Affidatario dovrà comunque adempiere alle prescrizioni del Capitolato ed alle richieste del Responsabile del Procedimento e per esso del Responsabile del Contratto.

B) GESTIONE DEL CONTRATTO

Il Servizio dovrà essere svolto a far data dall’ordine/comunicazione di Servizio del Responsabile del Procedimento e per esso del Responsabile del Contratto o da altra data evidenziata nella comunicazione di affidamento del Servizio in funzione dei tempi di aggiudicazione, secondo la programmazione disposta dal Responsabile del Procedimento e per esso dal Responsabile del Contratto, nel più ampio spirito di collaborazione e disponibilità, segnalando allo stesso o ai suoi collaboratori ogni eventuale elemento ostativo ad una puntuale, corretta e serena esecuzione del Servizio.

Nel caso di inadempienze dell’Affidatario che comportassero l’intervento delle Autorità con provvedimenti ingiuntivi e/o sanzionatori, l’Affidatario, quale unico responsabile, sarà tenuto ad eseguire, a proprie cure e spese, tutte le prestazioni ingiunte, nonché a farsi carico del pagamento delle sanzioni o contravvenzioni comminate.

Ciò, peraltro, non esclude l’ulteriore applicazione, da parte della Stazione Appaltante, delle sanzioni e/o penalità di cui all’Art. 17.

L’Affidatario dovrà tempestivamente segnalare per iscritto al Responsabile del Procedimento e per esso al Responsabile del Contratto ogni e qualsiasi impedimento all’esecuzione dei Servizi. La mancata segnalazione di fatti ostativi all’esecuzione del Servizio non potrà essere motivo di riserva in caso di applicazione di penali.

L'esecuzione del Servizio si svolgerà secondo le modalità ed i tempi indicati nel presente Capitolato e nel calendario che sarà consegnato all'Affidatario.

Nello svolgimento del Servizio, l'Affidatario è tenuto al rispetto degli orari previsti dal calendario che sarà comunicato all'atto della sottoscrizione del Verbale di assunzione del servizio ed aggiornato secondo le necessità operative delle attività stagionali. E' fatto obbligo all'Affidatario di rispettare il Regolamento di Impianto che, esposto in ciascun sito, seppur non materialmente allegato, è parte integrante del presente Capitolato e si presume perfettamente conosciuto e, come tale, da applicarsi da parte dell'Affidatario.

Tutte le prestazioni previste dal contratto devono essere svolte avvalendosi di personale idoneo, nel rispetto delle norme di sicurezza ed igiene sul lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008.

La Stazione Appaltante si riserva, a propria completa discrezione, di procedere, mediante controlli, a verifiche in ordine alla buona esecuzione del contratto.

Pertanto, l'Affidatario deve assicurare, in ogni momento, la disponibilità del proprio Responsabile del Servizio per l'effettuazione dei suindicati controlli.

La Stazione Appaltante effettuerà, quindi, con i propri referenti le verifiche sul risultato effettivo e provvederà in caso di inadempienza a convocare il Responsabile del Servizio dell'Affidatario per la contestazione in contraddittorio, con redazione di verbale, individuando la gravità dell'inadempienza ed eventualmente applicando le penali previste all'Art. 17 del presente Capitolato.

Resta inteso e convenuto che, qualora, nel periodo di validità del contratto dovessero verificarsi richieste aggiuntive di analoghi servizi, gli stessi saranno affidati all'Affidatario a titolo integrativo ed alle medesime condizioni offerte dall'Affidatario.

L'ordine scritto del Responsabile del Procedimento e per esso del Responsabile del Contratto impegna l'Affidatario ad eseguire tutte le prestazioni agli stessi patti e condizioni dell'appalto, né può l'Affidatario recedere od opporre nuove condizioni se non soggiacendo alle penali previste per inadempienze contrattuali.

Il programma del servizio redatto sulla scorta delle prescrizioni del presente Capitolato dovrà essere a disposizione dei referenti degli impianti della Stazione Appaltante, nonché del personale dell'Affidatario.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di comunicare all'Affidatario variazioni relative alle consistenze (impianti).

C) FINE DEI SERVIZI

Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del contratto, la Stazione Appaltante emetterà la "Dichiarazione di ultimazione del Servizio e di corretta esecuzione", salvo il verificarsi di ragioni ostative dovute a fatto o colpa dell'Affidatario.

Tale documento conterrà il conto finale delle prestazioni liquidate e riconosciute regolari dalla Stazione Appaltante, nonché le prestazioni per cui sono state applicate le penali di cui all'Art. 17 e sarà inviato all'Affidatario a mezzo raccomandata, PEC o fax.

Art. 14 - DOCUMENTI DA CONSEGNARE ALLA STAZIONE APPALTANTE

L'Affidatario, prima dell'inizio dell'attività di ogni stagione corsistica, dovrà consegnare alla Stazione Appaltante la seguente documentazione:

 MILANOSPORT	Milanosport S.p.A. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO REP. 6/2022	Pagina 13 di 17
--	---	-----------------

- comunicazione del Responsabile del Servizio dell’Affidatario con recapiti telefono/fax per comunicazioni riguardanti la gestione del contratto;
- elenco del personale (completo di dati anagrafici e di una foto formato tessera di ogni collaboratore) che l’Affidatario intende utilizzare nell’ambito delle attività, con indicazione delle specifiche qualifiche/mansioni;
- titoli, brevetti, attestazioni di formazione/addestramento/aggiornamento previste dal presente Capitolato e come risultante dall’offerta vincitrice della gara, per ogni operatore impegnato nelle singole discipline/mansioni;
- elenco delle attrezzature e del materiale didattico messo a disposizione;
- polizza assicurativa RCT/RCO e garanzia definitiva.

Art. 15 - NORME DI PREVENZIONE INFORTUNI E TUTELA DEI LAVORATORI

• NORME DI PREVENZIONE INFORTUNI

Il Servizio deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in particolare del D.Lgs. n. 81/2008; in ogni caso il Servizio deve essere eseguito in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, sotto la piena ed incondizionata responsabilità dell’Affidatario.

L’Affidatario, pertanto, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le norme di cui sopra e prendere, inoltre, di propria iniziativa tutti i provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene sul lavoro.

• TUTELA DEI LAVORATORI

L’Affidatario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di personale, comprese quelle che potessero essere emanate nel corso dell’appalto. Nell’esecuzione del Servizio, l’Affidatario si obbliga ad applicare integralmente a tutti i dipendenti tutte le norme inerenti la loro categoria contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e negli accordi locali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge il Servizio.

I suddetti obblighi vincolano l’Affidatario anche se non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla struttura e dimensione dell’Affidatario stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica ed economica.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante comunicherà all’Affidatario ed anche all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti se le prestazioni sono in corso d’esecuzione, ovvero alla sospensione del saldo e all’eventuale incameramento della garanzia, se i Servizi sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all’Affidatario delle predette somme non sarà effettuato sino a quando l’Ispettorato del Lavoro non abbia accertato l’ottemperanza agli obblighi predetti. Sulla detrazione e sospensione dei pagamenti nonché sull’eventuale incameramento della garanzia di cui sopra, l’Affidatario non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo a risarcimento danni.

Art. 16 - REVISIONE PREZZI

I prezzi di appalto sono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto e per l'eventuale proroga e/o integrazioni.

Art. 17 - PENALI

Fermo restando quanto previsto al successivo Art. 18, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare penali sino ad un valore massimo pari al 10% dell'importo contrattuale, previa constatazione e contestazione dell'inadempienza ed assegnazione di congruo termine per controdedurre, attraverso formale comunicazione scritta del Responsabile del Procedimento, e per esso del Responsabile del Contratto, indirizzata all'Affidatario, anche a mezzo fax e/o Pec e/o mail e/o lettera raccomandata A/R, salvo il risarcimento del danno ulteriore. Valutate le controdeduzioni dell'Affidatario, la Stazione Appaltante applicherà le penali. Il relativo importo sarà trattenuto sui pagamenti che matureranno successivamente alle date delle applicazioni delle penali stesse. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della penalità verrà addebitato sulla garanzia definitiva che dovrà essere opportunamente integrata.

Per il controllo della corretta esecuzione dei Servizi, si prevede l'applicazione di penalità suddivise in tre fasce, secondo una classificazione per livello di gravità e relativa graduazione: Lieve, Media e Grave. Ad ogni fascia corrisponde un importo che verrà applicato ad ogni occorrenza riscontrata dalla Stazione Appaltante. Si riporta di seguito in tabella una classificazione delle tipiche infrazioni. L'elenco riportato è da ritenersi incompleto e non esaustivo.

LIVELLO	INFRAZIONE	PENALE
Lieve	Mancanza di cartellino di riconoscimento identificativo del personale, da esibire su richiesta	€ 50,00
	Mancata reperibilità del Referente/Responsabile	
	Mancata comunicazione tempestiva delle sostituzioni e delle eventuali variazioni del personale, comunque entro 24 ore, purché pianificate in modo da assicurare il servizio	
	Mancato rispetto del divieto di rilasciare dichiarazioni di qualunque tipo inerenti la Stazione Appaltante senza il permesso della stessa	
	Mancata fornitura del supporto musicale	
	Mancato utilizzo del vestiario distintivo	
Media	Ritardo superiore a 10 minuti dell'inizio del corso assegnato	€ 200,00
	Mancato coordinamento, mancato rispetto del ruolo e della presenza	
	Mancato monitoraggio del corsista nei tempi e nei modi previsti	
	Mancata rilevazione puntuale delle presenze sui registri corsi	
	Mancato rispetto e vigilanza delle modalità di espletamento dei Servizi	
	Mancato rispetto della pianificazione dei Servizi	

	Mancato rispetto del piano di aggiornamento rispetto a quanto dichiarato	
	Comportamento non consono al ruolo	
Grave	Mancata sostituzione del personale con altro, in possesso di titoli equivalenti	€ 400,00
	Mancata conformità dei brevetti rispetto a quanto dichiarato (titoli idonei dichiarati in sede di gara)	
	Mancato rispetto del divieto di concedere ingressi di favore presso tutti gli impianti gestiti dalla Stazione Appaltante	
	Mancato rispetto del Regolamento di Impianto	

Si potrà stabilire di non applicare alcuna penalità qualora l'inadempimento, seppure accertato, non rivesta carattere di gravità, non abbia comportato danni, neppure d'immagine, per la Stazione Appaltante, non abbia causato alcun disservizio e si sia verificato per la prima volta (dovranno sussistere tutte e quattro le condizioni descritte).

L'Affidatario prende atto che l'applicazione delle penali non preclude il diritto della Stazione Appaltante di chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Nel caso in cui non vengano eseguiti i Servizi, l'Affidatario sarà gravato di una penalità pari al doppio dell'importo dei Servizi che avrebbe dovuto eseguire in quel giorno, oltre al rimborso dell'eventuale somma pagata dalla Stazione Appaltante per assicurare i Servizi; dal secondo giorno di mancata esecuzione si considererà come abbandono dei Servizi con conseguente risoluzione del contratto ai sensi del successivo Art. 18.

In caso di inadempimento contrattuale da cui derivi un possibile pregiudizio per la regolare prosecuzione dei Servizi, la Stazione Appaltante ha facoltà di ricorrere a terzi per l'esecuzione dei Servizi, addebitando all'Affidatario i relativi costi sostenuti.

Art. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La contestazione dell'inadempienza cui non venga posta fine entro il termine perentorio indicato nell'atto di contestazione costituirà inadempienza grave.

L'emissione, da parte del Responsabile del Procedimento e per esso del Responsabile del Contratto, di quattro avvisi per grave inadempienza, comporterà la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e consentirà alla Stazione Appaltante di procedere all'affidamento dei servizi al concorrente giunto secondo in graduatoria nella gara con cui si era proceduto all'aggiudicazione, con conseguente escussione della garanzia definitiva.

La Stazione Appaltante potrà esercitare tale facoltà di risoluzione contrattuale mediante lettera raccomandata A/R, senza necessità di ulteriori adempimenti; la medesima facoltà di risoluzione contrattuale potrà essere esercitata nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione dei Servizi;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei Servizi;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- mancata applicazione di quanto previsto alle lett. f) e g) del precedente art. 10.1;
- sospensione dei Servizi o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Affidatario senza giustificato motivo;
- non rispondenza di quanto eseguito alle specifiche di contratto e allo scopo dei Servizi;

- mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008, integrante il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Responsabile del Procedimento e per esso dal Responsabile del Contratto;
- subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- qualora l'importo delle penali da applicare sia superiore al 10% dell'importo contrattuale.

Il contratto è, altresì, risolto in caso di perdita, da parte dell'Affidatario, dei requisiti per l'esecuzione del Servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'Affidatario nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con ricevuta di ritorno e/o Pec, con la contestuale indicazione della data nella quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei Servizi.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante, si fa luogo, in contraddittorio fra il Responsabile del Procedimento e per esso il Responsabile del Contratto e l'Affidatario o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei servizi.

In caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante procederà ad interpellare il secondo miglior offerente scorrendo così la graduatoria per l'affidamento dei Servizi.

In caso di risoluzione del contratto, all'Affidatario saranno dovuti solo gli importi corrispondenti ai Servizi eseguiti al momento della risoluzione, ma il pagamento avrà luogo solo a seguito dei conteggi definitivi anche in relazione al risarcimento del danno subito dalla Stazione Appaltante.

Art. 19 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile del Procedimento e per esso il Responsabile del Contratto può ordinare la sospensione del Servizio, indicando le ragioni e l'imputabilità della medesima, qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Art. 20 - RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 comma 4-ter e 92 comma 4 D.Lgs. 6 settembre 2011 n.159, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto di cui al presente appalto, ai sensi dell'art. 109 D. Lgs. n. 50/2016.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A.R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

Art. 21 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie di qualsiasi natura tra la Stazione Appaltante e l'Affidatario, così durante l'esecuzione delle prestazioni come al termine del contratto, che non si siano potute definire in via amministrativa o stragiudiziale, sono devolute all'Autorità Giudiziaria del Foro di Milano.

Art. 22 - DIVIETI

E' vietato il subappalto non autorizzato, la cessione del contratto, sotto pena di risoluzione del contratto e risarcimento del danno secondo le previsioni di cui al precedente Art. 18. Sono vietati, inoltre, lo sconto e la factorizzazione di fatture.

	<p>Milanosport S.p.A. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO REP. 6/2022</p>	<p>Pagina 17 di 17</p>
---	---	------------------------

Art. 23 – SUBAPPALTO

L'istanza di subappalto con la relativa idonea documentazione deve essere presentata almeno 20 (venti) giorni prima dell'esecuzione dei Servizi oggetto di subappalto.

Nel caso di autorizzazione al subappalto, la Stazione Appaltante provvede al pagamento nei confronti del subaffidatario previa comunicazione da parte dell'Affidatario delle prestazioni eseguite dal subaffidatario, con la specificazione del relativo importo.

Art. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, si applica la vigente normativa in materia di privacy (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e il GDPR 679/2016).

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, la Stazione Appaltante in qualità di titolare del trattamento dei dati, designerà l'Affidatario quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali strettamente inerenti allo svolgimento dei servizi di cui al presente Capitolato, il quale dovrà accettare tale nomina e si impegnerà conseguentemente ad operare in ottemperanza alle relative disposizioni normative indicate dal predetto decreto legislativo e dalle sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché in aderenza alle disposizioni emanate dalla Stazione Appaltante in termini di sicurezza e tutela della riservatezza.

Art. 25 – OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contraente si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010 n. 136, nonché tutti gli ulteriori obblighi derivanti dalla medesima legge e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 26 – TASSE ED IMPOSTE

Tutte le spese, i bolli, le imposte e la registrazione del contratto di appalto saranno a totale carico dell'Affidatario.

I servizi in appalto sono soggetti ad I.V.A. e, pertanto, la registrazione del contratto avverrà a tassa fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131/86.

Milano, li 13/07/2022

Milanosport S.p.A.
Il Direttore Generale
Dott. Lorenzo Enrico Lamperti